

MANOVRA ECONOMICA 2010

LE MISURE IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE CONTENUTE NEL D.L N. 78/2010

Il Parlamento ha approvato in via definitiva il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" con il quale sono state previste, fra l'altro, importanti misure in materia previdenziale e fiscale di seguito analizzate.

FISCO

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Al fine di dare maggiore effettività alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva con il decreto legge n.78/2010 sono state introdotte una serie di modifiche alla legislazione vigente in materia, risalenti al 1973 e che non hanno mai trovato concreta applicazione.

In particolare, per i comuni che ne sono sprovvisti, viene previsto l'obbligo di costituire il Consiglio tributario - un organo consultivo già previsto dal comma 3 dell'art.44 del DPR 600/1973) - secondo le seguenti modalità:

- per i Comuni con più di 5.000 abitanti è previsto l'obbligo di istituire il Consiglio (se ovviamente non lo abbiano già fatto); in tal caso, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Consiglio Comunale deve adottarne il regolamento istitutivo;
- per i Comuni con meno di 5.000 abitanti è invece previsto l'obbligo di riunirsi in consorzio ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario; in tal caso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i rispettivi Consigli comunali devono adottare la relativa convenzione, assieme allo statuto del consorzio.

Viene precisato che gli adempimenti organizzativi previsti dalla nuova disposizione devono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

I Consigli tributari, fin dalla loro prima seduta, debbono deliberare in ordine alla loro collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19 del decreto (ossia nell'ambito delle attività per l'individuazione delle unità immobiliari che non risultano dichiarati al catasto).

Vengono poi definite le nuove regole di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle Entrate, in base alle quali l'Agenzia è tenuta:

- a mettere a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti;
- a segnalare preventivamente al comune l'emissione degli avvisi di accertamento sintetico (cd. redditometro).

Il Comune, con riferimento agli accertamenti che gli sono stati inviati dall'Agenzia delle entrate, deve comunicare - entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Sono state, inoltre, apportate modifiche al decreto legge 203/2005 (misure di contrasto fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) in base alle quali:

- a) la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione è riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello **contributivo** e viene, di conseguenza, **accresciuto l'incentivo** loro riconosciuto che passa **dal 30 al 33 per cento** delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
- b) viene riconosciuta la stessa quota anche con riferimento **alle sanzioni civili** applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo (sempre, ovviamente, con riferimento al comune che abbia contribuito all'accertamento).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità tecniche di **accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni**, anche in via telematica, di copia delle Dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata sono individuati:

- a) i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento;
- b) le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento;

Le somme riconosciute dallo Stato ai Comuni per il loro contributo all'attività di accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

È previsto inoltre che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni spetta ai predetti enti riconoscere ai Comuni le somme loro spettanti a titolo di partecipazione all'accertamento.

Si evidenzia che la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento ha dato luogo a maggiori accertamenti di imposte pari a 2.5 milioni nei primi quattro mesi del 2010 e a 3.4 milioni di euro nel 2009. Le imposte accertate hanno portato ad una

riscossione complessiva di 448 mila euro, così ripartiti:185.000 nel 2009 e 263 000 nel 2010.

Nelle previsioni governative si attende una aumento significativo di tali somme e ciò anche nell'ottica di un rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

Limitazione all'uso del contante

La soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore e per gli altri strumenti di pagamento viene ridotta da 12.500 e 5.000.

La modifica, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in sostanza reintroduce i limiti di importo all'uso del contante vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che all'art.32 aveva elevato da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Al fine di scoraggiare la violazione della soglia sono state inoltre inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie, non inferiori a 3000 euro.

L'applicazione delle sanzioni è esclusa per le violazioni dei limiti di importo commesse nel periodo 31 maggio 2010 - 15 giugno 2010.

Si evidenzia come nel nostro Paese le transazioni effettuate in contante siano significativamente superiori a quelle degli altri Paesi europei.

In Italia, infatti, circa il 90 per cento delle transazioni sono effettuate in contanti, rispetto al 78% della Germania, al 65% del Regno Unito e al 59% della Francia. In Italia solo l'8% della transazioni sono effettuate utilizzando carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronici, rispetto al 22 per cento della Germania, al 30% del regno Unito e al 28% della Francia.

L'obbligo di ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile per importi superiori a 5.000 euro avrà una ricaduta positiva nell'attività di contrasto all'evasione. Una misura che si muove, dunque, nella direzione giusta e sulla quale occorre proseguire prevedendo "stimoli", anche di natura premiale, per aumentare significativamente l'uso della moneta elettronica e quindi della tracciabilità dei pagamenti, che, se accompagnato da una utilizzo massiccio delle indagini finanziarie in sede di controllo fiscale, costituisce oggi lo strumento più efficace e di maggiore deterrenza all'evasione.

Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate

Viene introdotto l'obbligo della **comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.**

La legge non precisa in cosa si sostanzino i nuovi obblighi di trasmissione telematica - probabilmente una sorta di "elenco clienti e fornitori" in forma ridotta - e viene demandato al provvedimento direttoriale la definizione sia della tempistica sia dell'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione.

Nella relazione del Governo alle Camere si afferma che l'introduzione dei nuovi adempimenti va fatta nell'ottica di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti e viene precisato che la formulazione del testo "consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita Iva, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione".

La Commissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri è punita con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 e un massimo di 2.065 euro.

La disposizione rafforza gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione per il contrasto e la prevenzione di comportamenti fraudolenti (false fatturazioni e "frodi carosello"), poichè consentirà una più puntuale ricostruzione dei volumi di affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni, utili alla individuazione della capacità contributiva.

Il maggiore gettito atteso da questa disposizione è stato stimato in :

- 2011 : 627,5 mln
 - 2012 : 836,7 mln
 - 2013 : 836,7 mln
- Totale :** 2.300,9 mln

Redditometro

Le "regole" in materia di accertamento sintetico ("redditometro") sono state riviste ed aggiornate al mutato contesto socio economico al fine di dare maggiore efficacia a questo strumento di controllo, che fino oggi ha dato scarsi risultati.

Con le nuove regole gli uffici finanziari possono determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base **delle spese** di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Si presume che le spese sostenute dal contribuente siano relative al reddito complessivo dell'anno, salvo prova contraria.

In particolare, il contribuente può provare che il finanziamento della spesa è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- con redditi esenti;
- con redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. L'accertamento sintetico può anche essere fondato sul contenuto induttivo di elementi che siano indicativi della capacità contributiva del contribuente; per l'individuazione di tale contenuto è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cadenza biennale.

Il contenuto induttivo utilizzato per l'accertamento è individuato attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Anche in tale ipotesi, analogamente a quanto previsto dal comma precedente, il contribuente può comunque fornire la prova contraria.

La nuova disposizione implica, in altri termini, che nella determinazione sintetica del reddito potrà essere presa in considerazione la tipologia e la consistenza del nucleo familiare del contribuente (ad esempio l'età e il numero dei componenti o la presenza o meno di figli) nonché la sua localizzazione territoriale (si presume l'area geografica ed il tipo di comune in cui si risiede). I contenuti specifici che verranno presi a base per l'individuazione della capacità contributiva saranno tuttavia individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale.

Le "condizioni" necessarie per far scattare l'accertamento sintetico sono state modificate: se ai sensi della normativa previgente l'accertamento sintetico poteva scattare quando il contribuente dichiarava, per almeno due anni, un reddito inferiore a quello presunto del 25 per cento, secondo la disciplina introdotta con il decreto legge – che diventerà operativa non prima del 2012 - sarà necessario uno scostamento del 20 per cento **realizzato anche in un solo anno.**

E' previsto l'obbligo da parte dell'amministrazione finanziaria di :

- invitare il contribuente a comparire di persona (o tramite rappresentanti) al fine fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;
- avviare, successivamente, il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 dispone, infine, le seguenti deduzioni e detrazioni:

- a) sono deducibili dal reddito complessivo determinato sinteticamente esclusivamente gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
- b) per gli oneri sostenuti dal contribuente competono le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Vanno pertanto detratte le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del DPR n. 917 del 1986), le detrazioni riferite alle diverse tipologie di redditi realizzati (articolo 13 del DPR n. 917 del 1986), le varie detrazioni per oneri e canoni di locazione (articoli 15 e 16 del DPR n. 917 del 1986), nonché le ulteriori detrazioni contenute in altre disposizioni normative (quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Secondo la relazione tecnica gli effetti sui saldi di finanza pubblica sul saldo di cassa sono i seguenti:

- 2011 : 741,2 mln
 - 2012: 708,8 mln
 - 2013: 814,7 mln
- Totale : 2.264 mln.**

La stima è stata fatta sulla base dell'analisi dei versamenti in autotassazione che, in ragione degli **effetti dissuasivi** del provvedimento, dovrebbero aumentare tra l'1 e il 3% e dall'attività di **accertamento** che dovrebbe portare a far corso dal 2012 ad una maggiore entrata di **100 milioni** di euro.

Contrasto alle imprese apri e chiudi

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio verranno inserite in appositi programmi di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS.

La scelta di concentrare i controlli fiscali sulle c.d. imprese "apri e chiudi" discende dall'esperienza maturata in sede di controlli fiscali che hanno evidenziato che tale categoria di contribuenti è da considerare a rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni e frodi c.d. "carosello").

Per dare conto della dimensione del fenomeno, secondo la relazione tecnica, le partite IVA che nel 2009 hanno sia aperto che chiuso l'attività sono state **2.801 società e 37.592 ditte individuali**.

Dagli effetti dissuasivi dei controlli e dagli accertamenti che conseguiranno, è previsto un maggior gettito stimato in non meno di **100 milioni** di euro, in termini di riscossioni effettive nel 2011.

Complessivamente gli effetti sui saldi di finanza pubblica nel triennio 2011 - 2013 sono stati stimati in **300 milioni**.

Imprese in perdita sistemica

Una attività di vigilanza fiscale sistematica verrà svolta sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta e che non abbiano deliberato e interamente liberato aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali nello stesso periodo.

Nei confronti delle imprese non soggette agli studi di settore e al tutoraggio, L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza realizzeranno piani di intervento annuali, elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

Una previsione che si pone in linea con il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate che prevede la creazione di strutture appositamente dedicate ai controlli sulla platea dei suddetti contribuenti, pari a circa 70.000.

Il maggior gettito atteso dal provvedimento è stato stimato in:

2011 : 533.1;

2012: 925;

2013: 966.3

Tot. : 2424,4 mln di euro (per lo più dovuti agli effetti dissuasivi).

Ritenuta d'acconto

I pagamenti che debbono essere effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per aver diritto agli oneri deducibili o alle detrazioni d'imposta, vengono assoggettati ad una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.

Rientrano nella previsione normativa, ad esempio, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta.

La ritenuta d'acconto deve essere fatta dalle poste o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto

Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno individuate le tipologie di pagamenti, nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

La Relazione tecnica stima il gettito derivante dalla prescritta ritenuta d'acconto come segue:

2010: 360 mln di euro;
2011: 720 " "
2012: 720 " "
2013: 180 " "
2014: 180 " "

Incrocio banche dati Inps e Agenzia Entrate - microevasione

L'Agenzia delle Entrate eseguirà specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato **redditi da lavoro dipendente ed assimilati** sui quali, in base alle informazioni Inps, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le relative ritenute.

Scopo della norma è quello di colpire in particolare di situazioni di microevasione diffusa inerenti ai redditi da lavoro dipendente.

Nella relazione tecnica viene evidenziato che la norma interessa una platea di riferimento enorme che potrebbe fare emergere numerosissime situazioni di omessa dichiarazione di non rilevante entità.

Lo svolgimento dei controlli in questione viene demandato ad "apposite articolazioni" dell'Agenzia, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale. Articolazioni che verranno individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia, deliberato, su proposta del direttore, dal comitato di gestione e sottoposto al Ministro dell'Economia.

Il maggior gettito è stato stimato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento

Vengono introdotte nuove procedure allo scopo di accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

In sostanza, per effetto della disposizione introdotta, gli atti di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, a decorrere dal 1° luglio 2011, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e **divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica.**

In caso di presentazione del ricorso l'intimazione al pagamento riguarderà le somme dovute a titolo provvisorio previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, *Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL*

nonché i relativi interessi, sono «iscritti a titolo provvisorio nei ruoli», dopo la notifica dell'atto di **accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.**

La norma prevede, poi, che l'intimazione ad adempiere al pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica deve essere contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui vengono rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione che potranno procedere ad esecuzione forzata.

Nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, la riscossione integrale delle somme indicate ivi indicate è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini.

L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Compensazioni

Viene introdotto il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

Il divieto opera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia superiore a 1.500 euro.

A fini dissuasivi, si prevede per l'inosservanza del divieto di compensazione l'applicazione di una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Inoltre, in conseguenza delle modifiche intervenute in sede parlamentare, la sanzione non è applicabile fino a quando sull'iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa.

In tale ipotesi i termini di decadenza e prescrizione decorrono dal giorno successivo a quello di definizione della contestazione.

E' stata, inoltre, introdotta una specifica procedura attraverso la quale è possibile la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo ed i crediti maturati nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ed appalti.

L'osservanza del divieto di compensazione è sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, anche mediante specifici piani operativi.

A fronte del divieto di compensazione diretta, viene tuttavia consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori

mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. A tal fine è prevista la successiva emanazione - entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - di apposito un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze volto a disciplinare tali modalità di compensazione.

Stock options

I compensi corrisposti sotto forma di *bonus e stock options*, eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, sono assoggettati ad un addizionale del 10%.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'addizionale è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito relative ad accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, ed è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione degli emolumenti.

La relazione governativa precisa che l'addizionale viene introdotta come misura di contrasto all'adozione dei sistemi retributivi sopra menzionati, anche in relazione a recenti decisioni assunte in materia in sede di G20.

In relazione al regime fiscale delle *stock options*, si ricorda che nel recente passato era previsto un regime fiscale agevolato, disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lettera *g-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, consistente nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo.

L'articolo 82, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, ha previsto l'abolizione del suddetto regime agevolato. In particolare, la citata disposizione ha disposto l'abrogazione della lettera *g-bis*) contenuta nel citato comma 2 dell'articolo 51 del Tuir; di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.

La stima di maggior gettito è la seguente:

2010: 9.5 mln di euro;

2011: 10.4 " "

2012: 10.4 " "

Controlli sulle prestazioni sociali agevolate

Sono state introdotte norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate (ivi comprese quelle inerenti al diritto allo studio universitario), erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica.

In particolare, gli enti eroganti tali prestazioni devono comunicare i dati dei soggetti beneficiari all'INPS. Le informazioni raccolte sono trasmesse, in forma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali.

E' prevista una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate per definire le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla sussistenza o meno - in relazione al reddito - del diritto alle prestazioni sociali godute.

E' prevista una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro (irrogata dall'INPS) per l'illegittima fruizione delle prestazioni, in caso di maggior reddito accertato o di discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato in sede di autocertificazione -.

Resta, comunque, ferma la restituzione del "vantaggio" indebitamente conseguito; a tal fine, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che abbiano erogato la prestazione non dovuta.

Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale

Sono stati, anzitutto, modificati i riferimenti a quelle articolazioni interne all'Amministrazione finanziaria che sono state interessate da riforme che ne hanno mutato la competenza per materia, vedi uffici delle entrate al posto dei soppressi uffici delle imposte dirette, ufficio provinciali Iva o Uffici del registro.

Viene, poi, stabilito che la comunicazione all'agenzia delle entrate per eleggere domicilio fiscale in luogo diverso da quello della residenza debba essere fatta esclusivamente:

- tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio;
- in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Non è più possibile, pertanto, effettuare la comunicazione tramite la dichiarazione annuale.

La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (peraltro consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che la trasmissione del documento informatico

per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito da pensione

Per i soggetti che hanno un basso reddito di pensione, non superiore a 18.000 euro è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte dovute in sede di conguaglio e, a richiesta, degli interessati, del canone di abbonamento Rai, senza corresponsione di interessi, con trattenute mensili sulla pensione.

Sulla base di apposite convenzioni è poi prevista la possibilità per gli enti erogatori di pensione di trattenere altri tributi dovuti ad altri enti.

Obbligo di indicare nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione gli estremi catastali.

Dal 1° luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili, nonché la cessione, risoluzione o proroga, anche tacita, di tali contratti, deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

La mancata indicazione dei dati catastali comporta l'applicazione di una sanzione dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.

Accelerazione della riscossione

Nel corso dell'esame parlamentare è stata soppressa la norma finalizzata ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.

Più specificamente la norma soppressa stabiliva, tra l'altro, un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause e assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio; veniva stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

La norma modificava, inoltre, la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali: allo scopo di assicurare la rapida trattazione della causa, si disponeva che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissasse la data dell'udienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni, pena la perdita di efficacia del provvedimento.

In conseguenza dell'avvenuta soppressione, gli effetti della sospensione tornano ad avere efficacia fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, che in genere viene dopo oltre due anni dalla presentazione del ricorso .

La relazione tecnica stimava in 51 milioni per il 2010 e in 103 milioni per gli anni successivi, il maggiore gettito che la disposizione cassata avrebbe potuto determinare. Ma vanno anche considerate le ricadute che la sua soppressione può avere sulle nuove procedure di riscossione in materia di accertamento e su quelle riferite al sistema della compensazione.

Riparto del 5 per mille IRPEF

Per l'anno finanziario 2010 anche ai soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto per l'esercizio 2009 possono accedere al riparto della quota del cinque per mille. A tal fine sono previsti controlli a campione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti ad accertare che tali enti mantengano ancora al 30 giugno 2010 i requisiti necessari per accedere al beneficio .

Si ricorda che le attività ammesse al sostegno e al finanziamento del 5 per mille per l'anno 2010 sono:

- a) il volontariato e l'attività di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;
- b) la ricerca scientifica e dell'università;
- c) la ricerca sanitaria;
- d) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale

All'elenco delle operazioni che non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale sono state aggiunte anche le prestazioni di servizi effettuate da Poste Italiane s.p.a. attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico, nonché le prestazioni rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito .

Abruzzo : sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, è prorogato al 20 dicembre 2010 nei confronti dei seguenti soggetti:

– persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;

– soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro.

In caso di avvenuto pagamento - non si fa luogo al rimborso. La norma di proroga non si applica invece, come specificato dalla Commissione Bilancio, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

La proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. la medesima proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.

Vengono, inoltre, indicate le modalità di ripresa della riscossione dei tributi e contributi non versati.

Abruzzo: finanziamento delle zone franche urbane nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009

Viene aumentata da 45 a 90 milioni la dotazione del Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane, individuate nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, ai sensi del decreto legge n.39/2009.

A copertura del maggior onere (pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013), si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza.

Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

In considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, viene prevista la possibilità per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive.

La relazione tecnica stima, nell'ipotesi massima che tutte le regioni indicate esentino totalmente dall'Irap le nuove iniziative produttive, una perdita di gettito teorica di circa **287 milioni di euro per il 2011, di circa 442 milioni di euro per il 2012 e di circa 597 milioni di euro per il 2013.**

Si evidenzia che, come precisato nella relazione tecnica, l'esercizio della predetta facoltà è subordinata all'individuazione di corrispondenti **compensazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci regionali.**

Si rileva, infine, che le Regioni non in linea con il tetto massimo ammissibile di spesa sanitaria erano obbligate ad una maggiorazione delle aliquote dell'1%, comportando quindi l'aumento dell'aliquota ordinaria al 5.25% per l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Sicilia.

Regime fiscale di attrazione europea

La norma dispone una autolimitazione parziale da parte dello Stato Italiano, prevedendo che le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che intendano svolgere una nuova attività economica in Italia, hanno la facoltà di scegliere la normativa fiscale applicabile fra quelle esistenti all'interno dell'Unione Europea.

Scelta estesa anche ai loro dipendenti e collaboratori per un periodo di tre anni.

Condizioni necessarie per poter usufruire del predetto regime fiscale sono:

- a) Le attività economiche debbono essere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010;
- b) Le attività economiche debbono essere svolte effettivamente in Italia.

La perdita di gettito è stata stimata in 14 milioni per il 2011, di 22 e 30 milioni rispettivamente per il 2012 e per il 2013.

Estinzione di controversie tributarie pendenti

Il giudizio sulle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione con il pagamento del 5 per cento del valore della controversia (art.3 del decreto legge n.40/2010), si estingue a seguito di idonea attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria da cui risulti:

- a) la regolarità della istanza;
- b) il pagamento integrale di quanto dovuto.

Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, verrà differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, sia il versamento dell'acconto dell'Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011, sia il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2012, con un effetto di minori entrate per l'anno 2011 fino ad un massimo di 2.300 milioni e per l'anno 2012 fino ad un massimo di 600 milioni.

Si ricorda che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta in corso alla predetta data e che le modalità di versamento sono disciplinate dall'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 come segue:

- in un'unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d'imposta di riferimento) se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

– in due rate se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro.

La prima rata, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'acconto non è dovuto se l'IRPEF relativa all'anno precedente è inferiore a 51,65 euro.

La determinazione **della misura** dell'acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall'articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata poi elevata al 99% dell'imposta relativa all'anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004).

Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 168 del 2009 ha disposto, in deroga alla disciplina generale, il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare entro il 30 novembre 2009. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto del decreto legge n. 168 del 2009, decaduto il 23 gennaio 2010 in quanto non convertito in legge, sono stati fatti salvi dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

Regime fiscale e contributivo agevolato per gli incrementi di produttività.

La norma introduce modifiche, **per il 2011**, in materia di trattamento fiscale e contributivo agevolato sugli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali del settore privato, correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa.

Il regime fiscale agevolato consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva sia dell'Irpef sia delle relative addizionali regionali e comunali e che si applica con riferimento ad un importo complessivo di emolumenti pari a 6.000 euro lordi e solo per i soggetti il cui reddito da lavoro dipendente non superi i 40.000 euro. Gli sgravi contributivi concernono sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore di lavoro e possono essere concessi entro un limite complessivo annuo pari a 650 milioni.

Alla determinazione di tali benefici provvederà il Governo, sentite le parti sociali.

Si ricorda che la disciplina vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% (aliquota non fissata nella norma programmatica in oggetto) con un limite di reddito di 35.000 ed un identico limite di 6.000 euro per l'importo di emolumenti oggetto del beneficio.

Conclusioni

La Uil valuta positivamente le misure introdotte per contrastare l'evasione fiscale e contributiva "domestica", che si vanno ad aggiungere a quelle già adottate per contrastare l'evasione internazionale (vedi paradisi fiscali).

In particolare, riteniamo che le novità introdotte in materia di "redditometro" e le misure in tema di "tracciabilità", specie se accompagnate da un ricorso più massiccio alle indagini bancarie e finanziarie, possano dare impulso all'attività di accertamento dell'Amministrazione fiscale.

Una attività che, nell'ultimo quadriennio, ha consentito un recupero medio di imposte evase di 6.7 miliardi di euro¹, a fronte di una evasione fiscale che ogni anno **ne sottrae alle casse dell'erario oltre 130**

Numeri che indicano quanto sia ancora lungo il percorso da compiere e gli sforzi da fare per ricondurre il fenomeno abnorme dell'illegalità fiscale ad una situazione fisiologica pari a quella esistente negli altri Paesi europei.

Infine, non possiamo non rilevare come il **gettito della lotta all'evasione fiscale** – che per il quinquennio 2009-2013 è intestato per circa **37 miliardi di euro** (pari ad un recupero medio annuo di **7.4 miliardi**) - rappresenti ormai uno strumento straordinario di copertura della politica di bilancio, piuttosto che essere destinato, come chiede invece la Uil, **alla riduzione del carico tributario, a partire da quello gravante sui redditi da lavoro dipendente e da pensione.**

¹ 2006 : 4.4 miliardi;

2007 : 6,4 "

2008 : 6.9 "

2009 : 9.1

Nella Convenzione Ministero Agenzia Entrate il recupero previsto è pari a 7.7 miliardi di euro.

PREVIDENZA

Dall'approvazione del Dl n. 78/2010 il sistema previdenziale esce sostanzialmente modificato.

Di seguito si ricordano i principali interventi previsti in materia:

Accesso al pensionamento di vecchiaia

Vengono eliminate le cosiddette finestre di pensionamento che si aprivano a seconda della data di maturazione del requisito. Le nuove decorrenze prevedono così un'attesa, dal momento della maturazione del requisito, di 12 mesi per tutti i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi.

Le finestre originariamente previste per l'accesso alla pensione di vecchiaia:

	Decorrenza della Pensione	
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1 luglio stesso anno	1 ottobre stesso anno
30 giugno	1 ottobre stesso anno	1 gennaio anno successivo
30 settembre	1 gennaio anno successivo	1 aprile anno successivo
31 dicembre	1 aprile anno successivo	1 luglio anno successivo

Le nuove decorrenze:

	Decorrenza della Pensione	
Requisiti maturati a decorrere	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
dall'anno 2011	Decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito	Decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito

Le nuove decorrenze non si applicano al settore scuola per il quale continua ad operare la vigente normativa.

Da questo intervento il Governo si attende un risparmio di circa 1 miliardo e 200 milioni per il 2011 e 1 miliardo e 400 milioni per il 2012 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. L'impatto sul lavoro autonomo produrrà invece un risparmio di circa 700 milioni. Meno incisiva sarà l'incidenza sul settore pubblico dove le nuove decorrenze non si applicano al Settore Scuola e le anzianità contributive sono particolarmente elevate e producono quindi pensionamenti di anzianità più che di vecchiaia.

Accesso al pensionamento di anzianità

Anche qui viene introdotta una finestra unica "personalizzata" che fa decorrere la pensione dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito per tutti i lavoratori dipendenti e dopo 18 mesi per gli autonomi.

Finestre originariamente previste per l'accesso al pensione manto di anzianità:

Con meno di 40 anni di contribuzione:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della Pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1 gennaio anno successivo	1 luglio anno successivo
31 dicembre	1 luglio anno successivo	1 gennaio secondo anno successivo

Con almeno 40 anni di contribuzione:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della Pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1 luglio stesso anno con 57 anni compiuti entro il 30 giugno	1 ottobre stesso anno
30 giugno	1 ottobre stesso anno con 57 anni compiuti entro il 30 settembre	1 gennaio anno successivo

30 settembre	1 gennaio anno successivo	1 aprile anno successivo
31 dicembre	1 aprile anno successivo	1 luglio anno successivo

Le nuove decorrenze:

	Decorrenza della Pensione	
Requisiti maturati a decorrere	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
dall'anno 2011	Decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito	Decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito

Anche in questo caso le nuove finestre non si applicano al settore scuola per il quale continua ad operare la vigente normativa.

In tema di decorrenze continueranno ad applicarsi le norme per vigenti per quei lavoratori che al 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti previsti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Esentati anche i lavoratori per i quali viene meno con l'età il titolo abilitante a svolgere la propria attività lavorativa.

Da questi interventi verranno inoltre esclusi, nei limiti di 10.000 unità, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga e i percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 (28. *In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.*

Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
- b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
- c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
- d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
- e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
- f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi).

Sarà l'INPS a provvedere al monitoraggio delle domande – sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro - che presenteranno i lavoratori interessati ad usufruire della deroga nel limite indicato, superato il quale l'Istituto non prenderà più in considerazione ulteriori domande.

Un limite, quello delle 10.000 unità complessive, che per la UIL è penalizzante e che andrebbe innalzato per evitare che molti lavoratori possano trovarsi a dover far fronte a periodi privi dell'indennità di mobilità oltre che dell'assegno di pensione.

Non sono stati esclusi, infine, dalle nuove decorrenze quei lavoratori con quarant'anni di contributi maturati che andavano invece adeguatamente salvaguardati anche tenendo conto del fatto che dal 40esimo anno la contribuzione eventualmente versata non incide più sull'importo della prestazione futura.

Pensionamenti derivanti da totalizzazioni

Si precisa che i trattamenti derivanti dalle totalizzazioni di quegli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, si applicano le nuove decorrenze previste per i lavoratori autonomi (18 mesi dalla data di maturazione del requisito). Tale previsione opera solo per chi matura i requisiti di accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico

Viene innalzata l'età pensionabile di vecchiaia delle donne del settore pubblico a 65 anni dal 1° gennaio 2012. Mentre già a decorrere dal 1° gennaio 2010 era salita a 61 anni per mezzo della modifica già avvenuta all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che prevedeva un innalzamento graduale che avrebbe portato, se così fosse rimasta, la soglia a 65 anni soltanto nel 2018. Per la UIL tale meccanismo sarebbe stato senza dubbio più equo ed avrebbe permesso di raggiungere il medesimo obiettivo con gradualità e flessibilità.

I risparmi conseguenti verranno destinati al Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio al fine di finanziare interventi dedicati alle politiche sociali e di sostegno familiare con particolare attenzione alla non autosufficienza e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un accoglimento delle nostre richieste volto ad evitare che si potesse far semplicemente cassa con questa misura senza intervenire per migliorare il lavoro femminile nel nostro paese.

Tale innalzamento rappresenta comunque una misura che come UIL non abbiamo condiviso e che nasce da un difetto di difesa del Governo Italiano in sede di dibattito presso la Corte di Giustizia Europea.

Quello che infatti la UIL ha sempre sostenuto è che non vi fosse in atto alcuna discriminazione a scapito delle donne in quanto l'età pensionabile originariamente fissata a 60 anni per le lavoratrici pubbliche non era un obbligo stabilito per legge, e quindi una penalizzazione, ma una facoltà e un'opportunità in più che alle stesse veniva offerta in considerazione di particolari condizioni di natura sociale e lavorativa. Un'opportunità che trovava peraltro motivazioni profonde nella struttura sociale del nostro paese che penalizza spesso le donne sul mercato del lavoro, nei livelli occupazionali, sul versante retributivo e su quello della prospettiva di carriera.

Aspettativa di vita

Viene inserito in manovra, a decorrere dal 2015 e con cadenza triennale (con eccezione del secondo riallineamento che verrà effettuato nel 2019 per uniformarlo alla periodicità della modifica dei coefficienti di trasformazione), l'adeguamento dei requisiti di età anagrafica necessari al pensionamento in relazione alla modifica dell'aspettativa di vita certificata dall'ISTAT. Tale spostamento inciderà anche sul sistema delle "quote" previsto dalla legge 247/07 (età anagrafica + anzianità contributiva) ferma però restando l'età contributiva minima prevista. Ad esempio nel 2015 - quando entrerà in vigore tale meccanismo legato alla speranza di vita - la quota da raggiungere per il pensionamento di anzianità è fissata dalla legge a "98", con almeno 35 anni di contributi. Cifra da raggiungere appunto sommando gli anni

anagrafici a quelli contributivi. Se la speranza di vita nel 2015 sarà cresciuta, non solo si sposterà il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e per le donne del pubblico impiego e 60 anni per le donne del settore privato) ma anche questa “**quota 98**” verrà innalzata, fermi restando i 35 anni minimi di contributi necessari.

Rimane confermata invece la possibilità di pensionamento di anzianità per chi abbia maturato 40 anni di contributi. Anche a questi lavoratori si applicherà però lo spostamento della finestra di decorrenza del trattamento pensionistico sopra descritto.

Nel 2015 l’adeguamento dell’età non potrà comunque superare i tre mesi. Se però l’aspettativa di vita dovesse decrescere o rimanere immutata resteranno immutati anche i requisiti di accesso al pensionamento.

Tale correlazione con l’aspettativa di vita opera per tutti tranne che per quei lavoratori per i quali con l’età anagrafica viene meno il titolo abilitante a svolgere una determinata attività lavorativa (piloti).

Indennità di Fine Servizio

Le indennità di fine servizio (TFR o TFS) saranno così erogate:

- in un unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
- in due importi (uno entro 90 giorni dal pensionamento pari a 90.000 euro e l’altro dopo 12 mesi dal primo versamento per il residuo) se l’ammontare complessivo lordo è superiore 90.000 euro ma inferiore 150.000 euro.
- In tre importi annuali (uno entro 90 giorni dal pensionamento pari a 90.000 euro, l’altro dopo 12 mesi dal primo versamento per un importo pari a 60.000 euro e il terzo dopo 24 mesi dal secondo importo per il residuo) se quanto spettante è superiore a 150.000 euro.

Questa rateizzazione non si applica a chi è collocato a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010 né a chi ha presentato domanda di pensionamento prima della data di entrata in vigore di tale Decreto a patto però che cessi dal servizio entro il 30 novembre 2010.

L’effetto complessivo di tale disposizione sulla finanza pubblica è stimabile in un risparmio di circa 390 milioni per il 2011 e di 240 milioni per il 2012. Per il 2010 si attende invece un’incidenza negativa di circa 100 milioni di euro dovuta al fatto che tale determinazione avrà incentivato all’uscita i lavoratori che avevano la possibilità di usufruire delle deroghe previste.

Pro-rata anzianità contributive maturate dal 2011

Il Decreto Legge stabilisce che dal 1° gennaio 2011 il TFS o TFR dei pubblici dipendenti venga equiparato – ove non sia già stato fatto - a quello dei dipendenti privati ex. articolo 2120 del c.c. con il computo, per l'accantonamento, del 6,91% della retribuzione utile e la rivalutazione prevista per Legge (1,5 fisso + 75% dell'inflazione). Attualmente sono in regime di TFS i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre del 2000 che non hanno optato per il passaggio da TFS a TFR.

TFS:

	Dipendenti statali	Dipendenti Enti locali
Retribuzione di riferimento	80% dello stipendio e 48% dell'IIS	80% dello stipendio e dell'IIS
Modalità di calcolo del TFS	Retribuzione di riferimento relativa all'ultimo anno di servizio divisa per 12 e moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata	Retribuzione di riferimento relativa all'ultimo anno di servizio divisa per 15 e moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata

TFR:

	Dipendenti statali e Dipendenti Enti locali	
Retribuzione di riferimento	100% dello stipendio e dell'IIS	
Modalità di calcolo del TFR	Accantonamento annuo del 6,91% della retribuzione complessiva rivalutato annualmente all'1,5% più lo 0,75% dell'indice di variazione dei prezzi al consumo	

Tale estensione delle nuove modalità di calcolo opererà pro rata sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011

I risparmi previsti sono contenuti, nell'ordine di circa un milione di euro per il 2012 e di 7 milioni di euro per il 2013. Nessun effetto sulla finanza pubblica è previsto per il 2011.

Misure volte ad evitare l'aumento della contribuzione

La novità è inserita nell'articolo *12-terdecies* il quale prevede che, al fine di evitare l'aumento della contribuzione dello 0,09% per tutti i lavoratori a partire dal prossimo gennaio, il finanziamento degli Istituti di Patronato è ridotto complessivamente e proporzionalmente di 30 milioni di euro annui per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Per la UIL è inaccettabile che l'onere di realizzare risparmi di spesa che la legge n. 247/07 affidava agli Enti Previdenziali, venga ora di fatto parzialmente scaricato sui Patronati, che non vengono finanziati *sic et simpliciter* dalla finanza pubblica ma da una percentuale della contribuzione degli stessi lavoratori ai quali forniscono, a fronte di ciò, servizi essenziali resi ora più difficili da tagli di finanziamento comunque non trascurabili.

I risparmi andavano invece concretamente realizzati perseguendo la strada delle sinergie tra gli Enti – peraltro previste dagli stessi piani industriali - come ripetutamente in questi anni richiesto dalla UIL e sostenuto con forza dai rappresentanti della UIL all'interno dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli Enti.

La nostra azione è comunque servita a correggere parzialmente l'emendamento originariamente presentato dal relatore alla manovra e che prevedeva un intervento diretto sull'aliquota di finanziamento degli Istituti che sarebbe passata così dallo 0,226% sul gettito dei contributi obbligatori incassati dai maggiori enti previdenziali allo 0,178%, producendo così un taglio di quasi 90 milioni di euro in un solo anno a fronte dei tre anni ora previsti per un taglio complessivamente analogo.

Riassetto degli Enti Previdenziali

Per quanto riguarda il sistema degli Enti Previdenziali il Dl 78/2010, al fine di ottimizzare le spese e le risorse, prevede la soppressione dell'IPSEMA, dell'IPOST e dell'ENAM.

Le funzioni assegnate dalla Legge all'IPSEMA vengono trasferite all'INAIL e sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a quella del Ministero della Salute.

L'IPOST viene invece assorbito dall'INPS e sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro.

Le funzioni dell'ENAM saranno assorbite dall'INPDAP.

Il personale degli Enti così soppressi sarà trasferito rispettivamente presso l'INAIL, presso l'INPS e presso l'INPDAP.

Il risparmio di spesa relativo alla soppressione dell'IPSEMA è stimato in 636.433 euro dovuti all'eliminazione del Presidente, del CIV, del CDA e del Collegio dei Sindaci dell'Ente.

Stesso discorso per la soppressione dell'IPOST dalla quale ci si attende un risparmio di 790.427 mila euro. Ancora da calcolare i risparmi stimabili dalla soppressione dell'ENAM avvenuta ad opera del maxiemendamento alla manovra.

Governance degli Enti Previdenziali

In materia di governance degli Enti, intervenendo direttamente sul testo del d.lgs n. 479/94, vengono eliminati i Consigli di Amministrazioni dall'elenco che l'articolo 3, comma 2, del d.lgs 479 fa degli organi dell'Ente.

Le competenze che la Legge attribuiva ai C.d.A, sono assegnate esplicitamente (art. 7 comma 8) al Presidente dell'Ente per la cui nomina è prevista anche l'acquisizione del parere del CIV. È infatti stabilito che la nomina da parte del Governo sia adottata su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, ma provvedendo contestualmente ad acquisire un'intesa in tal senso con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto.

Tale intesa è però specificato che debba raggiungersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi infruttuosamente i quali il Consiglio dei Ministri – con parere motivato – potrà procedere alla nomina.

Per quanto riguarda ancora i poteri di competenza dei CIV, il Decreto interviene ancora sul d.lgs n. 479/94, modificando il comma 4 dell'articolo 3 ed aggiungendo la previsione per la quale almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, o entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del Presidente, il CIV debba informare il Ministro del Lavoro affinché si avvii la procedura di nomina del nuovo Presidente.

Da segnalare la previsione che il comma 9 dell'articolo 7 del Decreto fa circa la composizione degli stessi CIV disponendo che, con effetto dalla loro prima ricostituzione, tali Consigli debbano essere ridotti nel numero dei componenti in misura non inferiore al 30%. Stesso discorso per la composizione dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse.

In sostanza una revisione della governance che non soddisfa in pieno la UIL che chiede che siano più efficacemente garantiti il ruolo e la presenza delle Parti Sociali negli Enti di Previdenza, lavorando per un vero sistema duale che passa da un rafforzamento delle prerogative e dei poteri dei CIV e per un riequilibrio dei poteri ancor più necessario a seguito della soppressione dei CDA e delle accresciute competenze dei Presidenti.

Per quanto invece riguarda i compensi, va detto che il Decreto Legge abolisce i gettoni di presenza corrisposti ai componenti gli Organi collegiali degli Enti, mentre mantiene un gettone di importo non superiore ai 30,00 euro per le presenze ai comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse. Per altro verso il comma 7 lettera h) del Decreto stabilisce invece che il Presidente dell'Ente abbia diritto ad un emolumento onnicomprensivo delle nuove funzioni assegnate stabilito appositamente con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. È dato incarico agli Enti di modificare in tal senso i propri regolamenti e comunque, in attesa dell'adeguamento, si applicherà in ogni caso quanto disposto dal Decreto. Queste disposizioni, che incidono sulla governance e il funzionamento interno degli Istituti, si applicano per esplicita previsione del Decreto anche all'ENPALS, il quale assorbirà le funzioni dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (art. 7 comma 16).